



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 31 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 20.30, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Consigliere
3. Dalla Valle Irene - Consigliere
4. Barbetti Roberta - Consigliere
5. Eccher Andrea - Consigliere
6. Gosetti Manuel - Consigliere
7. Benigna Simona - Consigliere
8. Bresadola Luca - Consigliere
9. Mirone Davide - Consigliere
10. Redolfi Manuel - Consigliere
11. Redolfi Maurizio - Consigliere
12. Callegari Luana - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Michelotti dott.ssa Monica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Callegari Luana e Mirone Davide**.

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa Legge provinciale 18/2015, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell’art. 54 che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 10/10/2024, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dei programmi per la spesa;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01.03.2019 e 01.08.2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)”, all’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;

Richiamato inoltre il principio contabile applicato della Programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina il processo del bilancio degli enti locali;

Dato atto che come previsto dal principio contabile paragrafo 9.3.3, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario e degli uffici del comune, ha definito le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguiere per gli anni 2025-2027;

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e int., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative alle tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2025, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Viste le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta comunale n. 96 di data 26 novembre 2024 avente ad oggetto: "Servizio acquedotto. Approvazione tariffe anno 2025";
- deliberazione della Giunta comunale n. 97 di data 26 novembre 2024 avente ad oggetto: "Servizio fognatura. Approvazione tariffe anno 2025";

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli esercizi 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27 novembre 2024;

Dato atto che nel DUP sono stati inseriti gli strumenti di programmazione quali:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- programma triennale di forniture e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente;

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il Comune di Mezzana non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in

presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)*”;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2025-2027, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 31 maggio 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 18 marzo 2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 27 marzo 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2022, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 101 del 27 novembre 2024, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e dei suoi allegati con il parere di data 3 dicembre 2024, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Considerato che la nota di aggiornamento del D.U.P. 2025-2027, la Nota integrativa, il Bilancio di previsione 2025-2027 corredato dall'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macro aggregati, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ed il parere del Revisore dei conti sono stati presentati ai Consiglieri comunali mediante messa a disposizione degli atti nell'area riservata sul sito istituzionale del Comune di Mezzana in data 3 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2025-2027, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno triennale conformemente a quanto previsto dal principio applicato concernente la programmazione di bilancio ed al quadro normativo aggiornato;

Rilevato che le previsioni di entrata relative alla quota ex Fondo Investimenti Minori, sono destinate ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere;

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta;

Richiamato il Regolamento di Contabilità nel testo aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 febbraio 2016, ed in particolare l'articolo 11 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del TUEL, ad assegnare le risorse ai singoli dirigenti e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai dirigenti stessi;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 – Titolo IV - Capo III – Disposizioni in materia contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Visto il Principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. – principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese e dare immediata attuazione ai programmi previsti in bilancio, dal D.U.P. 2025-2027 e dal Programma Generale delle Opere pubbliche, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ed il parere in ordine alla regolarità contabile, attestante la necessaria copertura finanziaria, espressi dal responsabile dell'ufficio bilancio;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati del Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (Allegato A) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
2. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 del Comune di Mezzana e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, come risulta nell'elaborato (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

PARTЕ ENTRATA	Previsioni 2025 cassa	Previsioni 2025 competenza	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	696.307,87			
Utilizzo avано presunto di amministrazione		20.802,96	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	52.580,41	57.571,00	57.571,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.747.232,66	1.713.300,00	1.648.300,00	1.647.300,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.445.548,75	998.436,00	997.900,00	997.900,00
TITOLO III – Extratributarie	1.407.400,75	1.226.764,38	1.216.891,65	1.218.106,56
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	3.050.710,32	346.750,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.985.728,10	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Totale Generale parte Entrata	10.532.928,45	6.068.633,75	5.730.662,65	5.730.877,56

PARTE SPESA	Previsioni 2025 cassa	Previsioni 2025 competenza	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Spese correnti	4.451.629,87	3.895.614,75	3.828.893,65	3.829.108,56
TITOLO II – Spese in conto capitale	3.033.065,79	346.750,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – Spese per Rimborso di prestiti	138.019,00	116.269,00	91.769,00	91.769,00
TITOLO V – Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro	2.141.823,74	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Totale Generale parte Spesa	9.964.538,40	6.068.633,75	5.730.662,65	5.730.877,56
Fondo di cassa finale presunto	568.390,05			

3. Di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Allegato C), nella quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:
 - elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti della gestione, del bilancio consolidato delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote d'imposta.
5. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Allegato D), redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2022.
6. Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012.
7. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere di data 3 dicembre 2024, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014.
9. Di disporre che l'ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.

10. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nella versione definitiva.
11. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;

Visto l'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Michelotti dott.ssa Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).